



COMUNE DI VAIE

PROVINCIA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43

OGGETTO:

Regolamento Imposta Municipale propria (IMU) - Modifica.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOBERTO Lionello - Sindaco	Si
2. MERINI Enzo - Assessore	Si
3. SERRA Elisabetta - Consigliere	Si
4. LORUSSO Alberto - Assessore	Si
5. RICCHIARDONE Renzo - Assessore	Si
6. CORDOLA Claudio - Consigliere	Giust.
7. GIOBERTO Enzo - Consigliere	Si
8. ROSSI Monica - Consigliere	Si
9. VALETTI Diego - Consigliere	Si
10. CANTORE Carlo - Consigliere	Si
11. CIESCO Daniele - Consigliere	Giust.
12. BELLONI Andrea - Consigliere	Giust.
13. MELIS Maria Laura - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 4

Assume la presidenza il SINDACO Sig. GIOBERTO Lionello

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. BENEDETTI dott.ssa Franca.

Si dà atto che è presente senza diritto di voto l'Assessore esterno Sig. Nazzi Giacomo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Regolamento Imposta Municipale propria (IMU) - Modifica.

Il Sindaco fa presente che, per alleggerire la tassazione nei confronti dei cittadini, si propone di assimilare all'abitazione principale il comodato gratuito tra parenti in linea retta per il primo grado e solo per la rata dell'Imu relativa al mese di dicembre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 stabilisce: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;"*

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 34 del 30/10/2012 che approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria- IMU con effetto dal 1° gennaio 2012;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, provvedono a:

- *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013, *"il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b),*

punto 1) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”;

VISTO il comma 13-bis del D.L. 6/12/2011 N. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214, sostituito dall’art. 10, comma 4, lett. b), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, che testualmente recita: *“A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento delle finanze, sentita ‘Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.l. 102/2013, *“per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”*;

CONSIDERATO che la normativa di riferimento del tributo, dalla sua introduzione ad oggi, ha subito numerose modifiche, anche recenti,

RICHIAMATO, in particolare, il D.L. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124 del 28/10/2013 ha introdotto nuovi casi di assimilazione ed esenzione (art. 2 “altre disposizioni in materia di IMU” e art. 2-bis che dà facoltà ai Comuni di equiparare *“all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzando come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare (.....) Al fine di assicurare ai comuni (....) il ristoro dell’ulteriore minore gettito dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013.. (....)”*

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla modifica del Regolamento per l’applicazione dell’imposta I.M.U., al fine di una corretta applicazione dell’imposta alla luce delle norme intervenute, nei seguenti termini: all’art. 9 “Assimilazioni” è aggiunto il seguente comma n. 4: *“Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, è equiparabile all’abitazione principale l’unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.*

Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.

Il contribuente su specifico modello predisposto dall'ufficio tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzatore dell'agevolazione prevista dal 1^ comma.

Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'I.M.U.

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità”.

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10/10/2012 N. 174, convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 42, 2° comma, lettera “a” D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che conferisce competenza al Consiglio Comunale per l'applicazione dei regolamenti e relative modifiche;

CON VOTIAZIONE espressa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Astenuti	n. =

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

2. di introdurre, per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30/10/2012:

all'art. 9 “Assimilazioni” è aggiunto il seguente comma n. 4: *Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.*

Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.

Il contribuente su specifico modello predisposto dall'ufficio tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzatore dell'agevolazione prevista dal 1^ comma.

Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'I.M.U.

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità”.

3. Di allegare alla presente, per finalità di certezza amministrativa, il testo del Regolamento che si compone di 19 articoli con la modifica summenzionata evidenziata in grassetto.

4. di rimandare, per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento ora approvato, alla normativa vigente;

5. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01/01/2013 ed acquisterà efficacia a seguito della pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Vaie, pubblicazione che dovrà avvenire entro il 9 dicembre;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'ar. 13, c. 15 del D.L. 6/12/2011 N. 201, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione.

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

A seguito di votazione resa in forma palese che ha determinato il seguente risultato:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. =
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9

Dichiara il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato

Il Sindaco
F.to: GIOBERTO Lionello

Il Segretario Comunale
F.to: BENEDETTI dott.ssa Franca

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA / CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprime:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Contabile	Favorevole	21/11/2013	F.to:RIFFERO Mariangela
Regolarità Tecnica	Favorevole	21/11/2013	F.to:RIFFERO Mariangela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/12/2013

Vaie, li 02/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to: BENEDETTI dott.ssa Franca

Copia conforma all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge

Vaie, li 02/12/2013

Il Segretario Comunale
BENEDETTI dott.ssa Franca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-nov-2013

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c.3, D. L.vo 267/2000).
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000).

Vaie, li 27-nov-2013

IL SINDACO
GIOBERTO Lionello

Il Segretario Comunale
BENEDETTI dott.ssa Franca

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000.